

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 80

(Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa)(19)

1. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 14 bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.
3. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
5. La violazione degli obblighi di pubblicizzazione di cui all'articolo 32 e 32 bis sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 34, 35, e 37, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
7. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo

12, comma 2, e articolo 13 sono revocati nei casi in cui il titolare:

a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo comunicazione di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;

b) sospenda l'attività per più di dodici mesi senza comunicarne la sospensione al Comune, ovvero, anche in presenza di comunicazione, superi il limite massimo di tre anni senza riattivazione dell'esercizio commerciale;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

d) commetta recidiva, come definita all'articolo 79, comma 2, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;

e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.

8. È disposta la sospensione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 11, 12 e 13 nel caso in cui non vengono rispettati i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e prevenzione incendi.

9. È disposta la chiusura degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di cui agli articoli 11 e 12, per le violazioni di cui al comma 7, lettere c), d) ed e) del presente articolo. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 7, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.

10. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni.

11. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a metri quadrati 1.500.

12. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli

accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a metri quadrati 1.500.

13. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 13/2008

2 Comma 5 sostituito da art. 22, comma 2, L. R. 13/2008

3 Comma 5 bis aggiunto da art. 22, comma 3, L. R. 13/2008

4 Comma 11 sostituito da art. 22, comma 4, L. R. 13/2008

5 Comma 5 bis sostituito da art. 2, comma 47, lettera c), L. R. 12/2010

6 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 23/2014

7 Comma 2 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2016

8 Comma 2 ter aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2016

9 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

10 Parole sostituite al comma 11 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

11 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 2, L. R. 4/2016

12 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

13 Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

14 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

15 Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

16 Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

17 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016

18 Comma 13 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016

19 Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 5/2023